

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2101)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1972  
(V. Stampato n. 3916)*

**presentato dal Ministro delle Finanze  
(PRETI)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(GIOLITTI)**

**col Ministro del Tesoro  
(FERRARI - AGGRADI)**

**e col Ministro dei Lavori Pubblici  
(LAURICELLA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 febbraio 1971*

Conversione in legge, con modificazioni e integrazioni in materia edilizia, del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, con le seguenti modificazioni:

*Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:*

**Art. 1-bis.**

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre

1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, quale risulta sostituito dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, devono intendersi nel senso che non abbiano modificato il trattamento fiscale di maggior favore in materia di imposta di consumo sui materiali da costruzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26.

*Art. 1-ter.*

L'articolo 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano alle espropriazioni degli immobili disposte: per la realizzazione degli interventi previsti nel titolo I della legge 22 ottobre 1971, n. 865; per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni; per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresi i parchi pubblici; per la realizzazione di singole opere pubbliche; per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani; per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali; per la acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, ai termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1159; per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.

*Art. 1-quater.*

Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni, è autorizzato per l'anno 1972 il limite di im-

pegno di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno medesimo.

Resta fermo che per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonchè per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, le quote dello stanziamento di cui al primo comma, da devolvere ai suddetti enti e da iscrivere nei relativi bilanci. Tali quote sono impiegate per le finalità previste dalla legge 1° giugno 1971, n. 291.

All'onere di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 1-quinquies.

Per provvedere ai maggiori oneri relativi ai programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in aggiunta agli stanziamenti indicati nello stesso articolo, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 100 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Per far fronte all'onere di cui al precedente comma è autorizzata l'emissione, ai sensi dell'articolo 52 della legge 28 luglio 1967, n. 641, di una ulteriore quota del prestito redimibile denominato "Prestito per l'edilizia scolastica" fino ad un ricavo netto di lire 100 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 53 a 57 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

*Decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 29 dicembre 1971.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 1° giugno 1971, n. 291, concernente provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della predetta legge 1° giugno 1971, n. 291;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici;

DECRETA:

## ART. 1.

I termini di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, previsti per l'inizio e l'ultimazione dei fabbricati o porzione di essi, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1972 ed al 30 giugno 1974.

## ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1971.

SARAGAT

COLOMBO EMILIO — PRETI — GIOLITTI —  
FERRARI-AGGRADI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO EMILIO